



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 – Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 06/2021

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO SUL TRATTO DI VIA SAN PIO V° COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA XI FEBBRAIO/VIA GRAMSCI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER POTATURA PIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20/T/21 in data 15.03.2021 è stato affidato alla ditta TAIA Abdelilah con sede in Bosco M.go (AL) il servizio di potatura piante sul territorio Comunale;

CONSIDERATO che al fine di svolgere la potatura sopra indicata è necessario istituire il divieto di sosta temporaneo su ambo i lati di Via San Pio V nel tratto tra l'incrocio con Via XI Febbraio/Via Gramsci e Via Papa Giovanni XXIII a partire dal giorno 17.03.2021 fino al termine dei lavori;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare il transito veicolare con emissione di apposita ordinanza per l'esecuzione della potatura in questione;

CONSIDERATA la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale sul tratto di strada indicato dalla presente ordinanza;

VISTO il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2020;

ORDINA

Il divieto di sosta temporaneo sul tratto di strada comunale Via San Pio V dalle ore 08,00 del 17.03.2021 alle ore 18,00 per potatura piante e comunque fino ad ultimazione dei lavori in questione;

Che la ditta TAIA Abdelilah con sede in Bosco M.go (AL), esecutrice dei lavori di potatura piante, deve provvedere a mantenere costantemente efficiente ed efficace la segnaletica stradale al fine di evitare eventuali sinistri;

La ditta a fine lavori deve rimuovere qualsiasi materiale dalla sede stradale e sgomberarla da qualsivoglia attrezzatura e/o residuo di lavorazione, al fine di ripristinare e garantire le normali condizioni di circolazione del traffico veicolare che pedonale.

DISPONE

Che la Ditta esecutrice dei lavori provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica stradale.

Che la ditta esecutrice dei lavori, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o a cose in conseguenza dello svolgimento dei lavori di che trattasi.

Che la ditta TAIA Abdelilah, deve provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione di tutta la segnaletica necessaria nel rispetto delle norme previste dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) e del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine di cui all'art. 12 C.d.S., sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE altresì

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;

La trasmissione della presente Ordinanza alla locale Stazione Carabinieri di Bosco M.go (AL) competente per territorio ed alla ditta esecutrice dei lavori.

INFORMA che

- Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., ovvero può essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della ex Legge n. 1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Frugarolo, lì 16.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina